

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-642 del 11/02/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Giacomo Venturi n° 1-2
Proposta	n. PDET-AMB-2020-654 del 11/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Giacomo Venturi n° 1-2

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa (c.f e p.iva. 00737070151) per lo stabilimento che svolge attività di produzione sigarette ubicato nel comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Giacomo Venturi n° 1-2, a seguito di modifica sostanziale della vigente AUA³, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera⁴ (soggetto competente ARPAE-SAC Bologna)
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali⁵ (soggetto competente Comune di Valsamoggia)
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali e domestici in pubblica fognatura⁶ (soggetto competente Comune di Valsamoggia)
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (soggetto competente ARPAE-SAC Bologna)

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 16/04/2018 dal SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 1527 del 28/03/2018

⁴ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

- Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 (soggetto competente Comune di Valsamoggia)
2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE con determina dirigenziale n°1527 del 28/03/2018.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C, D ed E alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷;
 5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸
 6. Obbliga la società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁹
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, c.f e p.iva 00737070151, avente sede legale in comune di Milano, piazza Belgioioso n° 2 e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Giacomo Venturi n° 1-2 ha presentato in data

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

26/04/2019¹⁰ al SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹¹ per il sito produttivo che svolge attività di produzione sigarette.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata nuova valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel marzo 2019.

L'istanza originariamente presentata conteneva anche la richiesta di autorizzazione per un nuovo scarico di acque reflue industriali sul suolo; successivamente con documentazione integrativa pervenuta il 11/10/2019¹², l'azienda comunica lo stralcio di tale richiesta dalla domanda in corso.

In data 04/12/2019 e 17/12/2019 è pervenuta la documentazione integrativa¹³ richiesta da HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in merito alla modifica per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 20/06/2019 è pervenuto il parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana¹⁴ che conferma il parere espresso con Prot n° 307 del 11/01/2008 e già allegato alla AUA vigente, in quanto la modifica proposta non influenza in maniera sensibile il regime idraulico degli scoli di bonifica limitrofi.

In data 20/06/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale¹⁵, in merito alle emissioni in atmosfera e successivamente in data 04/11/2019 in merito alla matrice di impatto acustico¹⁶.

In data 23/12/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso da HERA Spa¹⁷, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 24/01/2020 è pervenuto il parere del comune di Valsamoggia¹⁸ in merito agli scarichi di reflui idrici in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico. Il Comune di Valsamoggia con lo stesso parere non esprime nulla di ostativo alla concessione della proroga di un anno alla deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico n° 07 di acque reflue industriali nello Scolo Cassoletta e pertanto è modificato in tal senso l'allegato D al presente atto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta

¹⁰ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n° 78247 del 17/05/2019, **pratica SINADOC n°16040 del 2019**

¹¹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 16/04/2018 dal SUAP Associato per i Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata da ARPAE – SAC Bologna con determina n° 1527 del 28/03/2018

¹² Integrazioni agli atti con PG n° 156276 del 11/10/2019

¹³ Integrazioni rispettivamente agli atti con PG n° 186593 del 04/12/2019 e PG n° 193487 del 17/12/2019

¹⁴ Parere del Consorzio di Bonifica Renana agli atti di ARPAE con PG n° 97736 del 20/06/2019

¹⁵ Agli atti di ARPAE con PG n° 97138 del 20/06/2019

¹⁶ Agli atti di ARPAE con PG n° 169483 del 04/11/2019

¹⁷ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n°196803 del 23/12/2019

¹⁸ Parere del comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PG n°11586 del 24/01/2020

richiedente ad ARPAE ammontano ad € 632,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.2 e scarico di acque reflue industriali - modifica non sostanziale - cod. tariffa 12.4.1.8);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato C al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 con le prescrizioni riportate in allegato E al presente atto

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via Giacomo Venturi n° 1-2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione sigarette svolta nello stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Giacomo Venturi n° 1-2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N° 1

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE GREZZA

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	17 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°2

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE FINE

Portata massima	5500 Nm ³ /h
-----------------------	-------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Altezza minima	16,4 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°3 - 4

PROVENIENZA: PRIMARY - MACINAZIONE FINE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16,3 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°5

PROVENIENZA: PRIMARY - ESSICCATORE

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	21,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento con assorbimento ad umido

EMISSIONE N°6

PROVENIENZA: PRIMARY – POMPA DI CONDENSAZIONE – CAST LEAF

EMISSIONI N°7 – 9 – 11- 13 – 15 – 17 – 19 - 21

PROVENIENZA: PRIMARY – VALVOLA DI SICUREZZA – CAST LEAF

EMISSIONI N°8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 - 20

PROVENIENZA: PRIMARY – POMPA DI CONDENSAZIONE

EMISSIONI N°22 – 23 – 24 – 25

PROVENIENZA: SECONDARY PREPARAZIONE FILTRO TOW

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N°26

PROVENIENZA: SECONDARY

Portata massima	16800 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: abbattimento con assorbimento ad umido

EMISSIONE N°27

PROVENIENZA: SECONDARY

Portata massima	168000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°28

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 1.4 MW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Punto di emissione proveniente da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e/o il valore di 3 MWt degli impianti termici civili presenti in stabilimento, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs 152/06 e smi;

EMISSIONI N°29 – 31

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIE 6.8 MW

EMISSIONE N°30

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 6 MW

EMISSIONE N°62

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 9.8 MW

EMISSIONE N°63

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - CALDAIA 9.8 MW

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e/o il valore di 3 MWt degli impianti termici civili presenti in stabilimento, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata, se necessaria, apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

EMISSIONI N° 32 - 33

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - GENERATORE DI EMERGENZA

EMISSIONI N° 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 - 41

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 42

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – MOTORE POMPA ANTINCENDIO

EMISSIONE N° 49

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N° 50

PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2

EMISSIONI N° 54 – 55 – 56 - 57

PROVENIENZA: SECONDARY – PREPARAZIONE FILTRO TOW

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE N° 43

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – DEPURATORE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004	300 uo _E /Nm ³
Ammoniaca	15 mg/Nm ³
Acido solfidrico	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N° 44

PROVENIENZA: CUCINA MENSA

EMISSIONI N°45 - 46

PROVENIENZA: LABORATORI QA

EMISSIONE N° 48

PROVENIENZA: OFFICINA – EDIFICIO 520

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06

EMISSIONE N°47

PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONI N°51 - 52

PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE FINE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°53

PROVENIENZA: PRIMARY - ESSICCATORE

Portata massima 100000 Nm³/h

Altezza minima 21,5 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: abbattimento con assorbimento ad umido

EMISSIONE N°58

PROVENIENZA: SECONDARY - EDIFICI 230 - 240

Portata massima 26300 Nm³/h

Altezza minima 15 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: assorbimento ad umido

EMISSIONE N°59

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230 - 240

Portata massima 130000 Nm³/h

Altezza minima 15 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°60 - 61

PROVENIENZA: SECONDARY – PRODUZIONE P2 – EDIFICI 230 - 240

Portata massima	19800 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONE N°64

PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE GREZZA EDIFICIO 110

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	17 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°65 - 66

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511

Portata massima	23000 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime dei punti di emissione n°65, 66 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°67

PROVENIENZA: SECONDARY – EDIFICI 230 - 240

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Portata massima	130000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI N°68 - 69

PROVENIENZA: PRIMARY ESSICCATORI – EDIFICIO 130

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	21 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONI N°70 – 71 - 72

PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE FINE – EDIFICIO 130

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°73

PROVENIENZA: PRIMARY MACINAZIONE FINE

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N°111

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510

Portata massima 6000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide 2 mg/Nm³

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°111 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°112

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511

Portata massima 18400 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide 2 mg/Nm³

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°112 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°113

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 510

Portata massima 19200 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide 2 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°111 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°114

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°114 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE N°115

PROVENIENZA: LABORATORI QA – EDIFICIO 511

Portata massima	8800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acrilammide	2 mg/Nm ³
-------------------	----------------------

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di emissione prescritti, a seguito della messa a regime del punto di emissione n°115 e delle relative verifiche analitiche, non saranno successivamente prescritte analisi periodiche da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONI N° 74 – 76 – 78 – 80 – 82 - 84

PROVENIENZA: PRIMARY – POMPA DI CONDENSAZIONE CAST LEAF - EDIFICIO 130

EMISSIONI N° 75 – 77 – 79 – 81 – 83 - 85

PROVENIENZA: PRIMARY – VALVOLA DI SICUREZZA CAST LEAF - EDIFICIO 130

EMISSIONE N° 86

PROVENIENZA: OFFICINA – MACCHINA PULISCI FILTRI – EDIFICIO 520

EMISSIONI da N° 87 a N° 103

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA - VALVOLE DI SICUREZZA, CONDENSAZIONI, SCARICHI VAPORE

EMISSIONI N°104 - N° 105

PROVENIENZA: CENTRALE TECNOLOGICA – TORRI DI RAFFREDDAMENTO

EMISSIONE N°106

PROVENIENZA: EDIFICIO 210 – ASPIRAZIONI MENTOLO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

EMISSIONE N°107
PROVENIENZA: EDIFICIO 220 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°108
PROVENIENZA: EDIFICIO 230 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°109
PROVENIENZA: EDIFICIO 240 – ASPIRAZIONI MENTOLO
EMISSIONE N°110
PROVENIENZA: EDIFICIO 110 – CAPPA LABORATORIO FLAVOUR KITCHEN
EMISSIONI N°116 – 117 – 118 – 119 - 122
PROVENIENZA: DEPURATORE – EDIFICIO 920
EMISSIONI N° 120 – 121
PROVENIENZA: PRIMARY – MACINAZIONE GREZZA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13725/2004 per la determinazione delle Unità Odorimetriche;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Gli impianti di filtrazione a secco dovranno essere dotati di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.
4. Gli impianti di abbattimento ad umido installati sui punti di emissione dovranno essere sottoposti a periodiche ispezioni e manutenzioni, quali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- controllo delle perdite di carico, delle valvole di dosaggio di eventuali reagenti;
 - scarico del fluido abbattente e allontanamento delle morchie;
 - pulizia della gola con soluzioni detergenti;
 - sostituzione della soluzione e/o sua rigenerazione;
5. La messa in esercizio dei punti di emissione da n° 111 a 115 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.01.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione n° 5, 26, 68, 69, ed annuale per i restanti punti di emissione. Non è fissata l'obbligo di effettuare periodiche verifiche analitiche per i punti di emissione n° 65, 66, 111, 112, 113, 114, 115.
- La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, con scritta a vernice indelebile, con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via Giacomo Venturi n° 1-2

ALLEGATO B

matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

In deroga all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, verificata impossibilità di collegamento al collettore fognario pubblico, sono autorizzati i seguenti **scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali**:

Scarico n° 01 di acque reflue domestiche che, previo idoneo trattamento, recapitano in acque superficiali (Canale Allacciante Cassoletta Sant'Almaso Vecchio – Consorzio della Bonifica Renana), con i pareri favorevoli espressi dal Comune di Valsamoggia e da Arpa Distretto di Montagna nella seduta di Conferenza dei Servizi del 9 luglio 2015 e visto il parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana del 28/05/2014 e successiva concessione consortile 20140053 del 27/08/2014;

Scarico n° 02 di acque reflue domestiche che recapitano in acque superficiali (Canale Sant'Almaso Vecchio - Consorzio della Bonifica Renana) costituite da unione delle acque originate dalla vasca ornamentale con acque meteoriche di dilavamento non contaminate con il parere favorevole del Comune di Valsamoggia Prot.48385 del 19/09/2016, visto il parere di Arpae Distretto di Montagna PGB0/2016/12309 del 04/07/2016 ed il parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana Prot.nr.5450 del 21/07/2016

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche:

- tre immissioni (**punti di scarico n° 03, 04 e 05**) di **acque meteoriche di dilavamento** in acque superficiali per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottate e delle considerazioni che hanno portato all'autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore, risultano esenti da obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 art.113, della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006 viste le procedure di gestione adottate. Qualora durante l'esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell'impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

- uno scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura (**punto di scarico 06** – vedi allegato C al presente provvedimento).
- uno scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (**punto di scarico 07** – vedi allegato D al presente provvedimento).

Prescrizioni

Per lo **scarico n° 01** si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia e da ARPA con i pareri espressi nella seduta di Conferenza dei Servizi del 9 luglio 2015, di seguito riportate:

- L'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5 della tab. A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003 e delle seguenti ulteriori prescrizioni;
- Il filtro batterico anaerobico dovrà essere realizzato in modo tale da consentire un'agevole esecuzione delle operazioni di controlavaggio, con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, effettuando il controlavaggio del filtro mediante l'immissione di acqua dalla condotta di uscita dell'impianto e l'aspirazione della stessa nella condotta di entrata del filtro. Tale operazione deve essere finalizzata al completo attraversamento della massa filtrante da parte dell'acqua di lavaggio;
- Non sono ammissibili altezze della massa filtrante superiori a m. 1,50 oppure inferiori a m. 0,90;
- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- Dovrà essere eseguita la manutenzione periodica della vasca tipo Imhoff, che dovrà essere svuotata con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del filtro batterico anaerobico, che dovrà essere controllato con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- Il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPA - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol.

Per lo **scarico n° 02** – valutata l'origine, la natura del reflu, la consistenza delle acque reflue (unione delle acque originate dalla vasca ornamentale con acque meteoriche di dilavamento non contaminate) e la classificazione attribuita (**acque reflue domestiche**, sulla base delle definizioni di cui all'art 74 del Dlgs 152/06 e smi ed al punto 2 della DGR n°1053/2003), non sono stabiliti valori limite di accettabilità.

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa
comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via Giacomo Venturi n° 1-2

ALLEGATO C

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza Dlgs
152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico n° 06, in pubblica fognatura, costituito dalle acque reflue domestiche ed acque reflue industriali, trattate da depuratore aziendale, originate dagli impianti tecnologici e di servizio dell'insediamento produttivo posto in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via Giacomo Venturi 1-2, per un volume complessivo giornaliero di 1200 mc/giorno.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche:

- due scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali (**punti di scarico 01 e 02** – vedi allegato B al presente provvedimento).
- tre immissioni (**punti di scarico n° 03, 04 e 05**) di **acque meteoriche di dilavamento** in acque superficiali per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottate e delle considerazioni che hanno portato all'autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore, risultano esenti da obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 art.113, della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006 viste le procedure di gestione adottate. Qualora durante l'esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell'impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- uno scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (**punto di scarico 07** – vedi allegato D al presente provvedimento).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto il parere di Hera Spa Direzione acque Prot. n°120138 del 23/12/2019, con proprio parere favorevole con prescrizioni **Prot.n°3227 del 24/01/2020 relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie** allegato quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C unitamente al sopra richiamato parere di Hera.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di produzione di sigarette” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano. Richiedente Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A (P.M.M.T.B.) - (Pratica Suap n. 552/2019). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 26040 del 17/05/2019 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, consistente nella 5° istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 552/2019);

Vista la successiva documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 53683 del 10/10/2019, con prot. n. 63175 del 03/12/2019 e con prot. n. 65659 del 17/12/2019, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Preso atto che con la sopra citata documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 53683 del 10/10/2019, la Ditta richiedente ha espressamente comunicato che “... viene stralciato dalla richiesta di modifica di AUA in oggetto il nuovo scarico di acque reflue industriali su suolo ...”;

Considerato che a seguito della suddetta rinuncia non è necessario acquisire un parere da parte di ARPAE-ST (Distretto di Montagna) poiché, non essendo più previsto il nuovo scarico fognario su suolo, l'AUA vigente non è più interessata da tale modifica;

Preso atto che con la sopra citata documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 53683 del 10/10/2019, la Ditta richiedente ha anche espressamente avanzato “... richiesta deroga ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico n. 6 in funzione dello scarico dell'impianto denominato EDR ...”;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Preso atto che la suddetta richiesta è poi stata meglio precisata e corretta con la successiva documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 63175 del 03/12/2019 e con prot. n. 65659 del 17/12/2019;

Considerato che la suddetta richiesta di deroga è riferita unicamente alle sole acque reflue recapitanti in pubblica fognatura e quindi non è necessario acquisire un parere da parte di ARPAE-ST (Distretto di Montagna) ma bensì da parte di HERA S.p.A, stante quanto disposto dagli artt. 52 e 56 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che in merito a tale richiesta di deroga la HERA S.p.A si è espressa **favorevolmente** fissando i limiti prescrittivi, temporali e di concentrazione indicati nelle **prescrizioni** elencate nel proprio parere del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880) **che lo scrivente Servizio fa proprie e recepisce integralmente con il presente atto** (ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 commi 1 e 2 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato) come di seguito **riportate nella parte delle prescrizioni titolata "relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie"**;

Tenuto conto dei pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto in data 21/10/2019 prot. 55718, relativo all'inquadramento urbanistico;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30330/19 del 04/11/2019 prot. 169483, pervenuto in data 05/11/2019 prot. 58134, relativo alla modifica del nulla osta acustico;
- HERA S.p.A del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), **relativo alla deroga ed allo scarico di acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura;**

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A** per **"Modifica Sostanziale delle matrici Autorizzazione allo Scarico Fognario e Emissioni in Atmosfera"** relativamente alla **"attività di produzione di sigarette"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuto in data 21/10/2019 prot. 55718 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Emilia Loc. Crespellano distinto catastalmente al Foglio 4 Mappale 733 sezione Crespellano M320A è insediato in parte all'interno del sistema insediativo specializzato ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale – **sub-ambiti in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati) APS.Me** (Art. 4.4.3 RUE - Norme) ed in parte nel sistema delle dotazioni territoriali – **Dotazioni ecologiche ambientali ECO** (Art. 3.1.2. RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzabile TUZ (art. 6.1 PSC Norme) ed è inoltre interessata in parte in zona di rispetto stradale (art. 3.6.4. RUE Norme). L'area ricade inoltre in parte in fascia di rispetto archeologico della Via Emilia ed in parte in fascia di rispetto della centuriazione.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30330/19 del 04/11/2019 prot. 169483 (pervenuto in data 05/11/2019 prot. 58134), per il caso in questione "... si ritiene **NON necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.**"

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel parere di HERA S.p.A del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), relativamente alla deroga ed allo scarico di acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A** per "*Modifica Sostanziale delle matrici Autorizzazione allo Scarico Fognario e Emissioni in Atmosfera*" relativamente alla "**attività di produzione di sigarette**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" ed inoltre:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" COMPENSIVA di Deroga** ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.Lgs 152/06, per quanto di competenza, **recependo INTEGRALMENTE** quanto prescritto da HERA S.p.A mediante proprio parere del 23/12/2019 Prot. n. 120138 (pervenuto in data 23/12/2019 prot. 66880), relativo allo scarico di



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

acque reflue industriali aventi come recapito la pubblica fognatura, e quindi con le seguenti prescrizioni:

1. **sono ammesse nella pubblica fognatura la miscela delle:**

- 1.a. le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 1.b. le miscela delle acque reflue di natura industriale complessive che sono originate dalla unione di:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

per un volume complessivo di 1.200 mc/giorno.

Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, potrà essere oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto): L'Ente gestore (Hera S.p.A), infatti, sta effettuando una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile;

2. le acque reflue di natura industriale complessive (originate dalla miscela tra i reflui da processo produttivo dopo trattamento depurativo e i reflui da processi tecnologici/di servizio) dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C1**, prima dell'impianto di sollevamento che le convoglia nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Anzola dell'Emilia – Capoluogo;

3. le acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo, dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C2**, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia;

4. le acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio, dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla **C3**, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia.

5. tali reflui dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione del parametro **Cloruri** che dovrà rispettare i valori limite in deroga sotto riportati:

- **8000 mg/l pozzetto di controllo C2 - reflui tecnologici non trattati;**
- **5000 mg/l pozzetto di controllo C1 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati;**

Le deroghe in precedenza espresse hanno una validità di 10 mesi dalla data dell'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2020; a far data dal 01/11/2020 tali deroghe si considerano decadute.

6. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà trasmettere, al termine dei lavori, idonea comunicazione agli Enti;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

7. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà dare comunicazione dell'avvio a regime dei vari sistemi di trattamento delle acque reflue produttive (biologico con filtrazione membrane, ozono, filtrazione carboni attivi);

8. il richiedente l'istanza (la ditta P.M.M.T.B.) dovrà, altresì, rendere disponibili gli aggiornamenti sullo stato d'avanzamento delle attività di riS.p.Armio idrico ipotizzate;

9. i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

10. i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera S.p.A);

11. l'Ente gestore (Hera S.p.A), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

12. l'Ente gestore (Hera S.p.A) ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario – depurativo;

13. il Titolare (la ditta P.M.M.T.B.) è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera S.p.A) “denuncia annuale” degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

14. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera S.p.A si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

15. È prescritta, relativamente ai sistemi di misura della portata ubicati nello stabilimento:

- MP1 - misuratore reflui industriali depurati in pubblica fognatura;
- MP2 - misuratore reflui tecnologici in pubblica fognatura;
- MP3 - misuratore reflui tecnologici in acque superficiali;
- MP4 - totalizzatore in pubblica fognatura;

l'installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;

- la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico (la ditta P.M.M.T.B.);



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- la Ditta (P.M.M.T.B.) dovrà installare tale interfaccia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

16. È prescritta, relativamente ai pozzetti di campionamento e controllo denominati:

- C2 pozzetto di campionamento acque in uscita da WWTP;
- C3 pozzetto di campionamento acque reflue da impianti tecnologici;

l'installazione di un sistema di campionamento automatico del tipo refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico;

- la Ditta (P.M.M.T.B.) dovrà installare tale sistema di prelievo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta (P.M.M.T.B.);

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente (la ditta P.M.M.T.B.) l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

HERA S.p.A.**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 23 dicembre 2019

Prot.n. 120138

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 17/05/2019	Num. prot.: 0049348
	Data prot.: 11/10/2019	Num. prot.: 0096430
	Data prot.: 03/12/2019	Num. prot.: 0113827
	PA&S numero 119/2019	

Spett.li

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi n°3

40053 Località Crespellano

VALSAMOGGIA BO

PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di 5° Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.
Ditta richiedente: "Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA"-
Produzione di sigarette nello stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia
(BO) Via Emilia, Località Crespellano.
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro –
Pratica n.552/19

In merito all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue - presentata dal Signor Oleksiy Lomeyko codice fiscale LMYLSY71S01Z138I in qualità di rappresentante legale della Ditta **"PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA"** codice fiscale / p. IVA 00737070151 con sede legale in Milano (MI) Piazza Belgioioso n°2, relativa allo stabilimento esercente l'attività di produzione di sigarette, ubicato nel Comune di Valsamoggia (BO) via Emilia , Località Crespellano.

Verificato dalla relazione tecnica allegata all'istanza che:

- ✓ alla Ditta **PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA** (in seguito **PMMTB**) è stata rilasciata A.U.A. in data 28 marzo 2018, dal SAC di ARPAE con Determina Dirigenziale DET-AMB-2018-1527 a seguito di 4° modifica sostanziale;
- ✓ questa 5° modifica si rende necessaria a seguito di modifiche sostanziali che per le matrici di competenza dello scrivente in qualità di Gestore del S.I.I.:
 - richiesta di scarico di acque reflue di tipo industriale sul suolo per uso irriguo del verde aziendale;
 - richiesta di ulteriore proroga di anni 1 per lo scarico di acque reflue industriali nel canale Cassoletta(punto di scarico n° 7);
 - descrizione di nuovi processi /impianti di trattamento acque reflue, sia depurati che non, funzionali al loro riutilizzo;
 - ridefinizione dei flussi dei reflui industriali in transito all'interno delle due principali reti di deflusso:
 - rete acque reflue depurate;
 - rete acque tecniche non depurate;

- richiesta di deroga della durata di 10 mesi su alcuni parametri relativamente allo scarico delle acque reflue industriali a seguito dell'attività di testing sui reflui dell'impianto EDR;
- ✓ dalla comunicazione ricevuta in data 11 ott. 2019 prot. Hera n°96430 la società PMMTB ha richiesto:
 - di stralciare la richiesta precedentemente espressa, di autorizzazione per lo scarico di acque industriali sul suolo, pensato per un riutilizzo dello stesso ad uso irriguo;
 - deroga ai limiti di cui alla Tabella 3 Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per il punti di scarico finale relativo al pozzetto identificato in cartografia con la sigla C1 a seguito dell'avvio dello scarico dell'impianto denominato EDR relativamente al parametro Cloruri con un valore richiesto di 5000 mg/l.
- ✓ Verificato che le:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo potranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con C2.
Per la determinazione di tale flusso idraulico è presente idoneo misuratore di portata definito MP1;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio potranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con C3.
Per la determinazione di tale flusso idraulico è presente idoneo misuratore di portata definito MP2;
- ✓ con la comunicazione del 03 dic. 2019 prot Hera n° 113827 il richiedente l'istanza ha modificato la richiesta di deroga, precedentemente espressa, relativamente al parametro Cloruri con la richiesta di un valore di 8000 mg/l per il punto di scarico:
 - reflui tecnologici non trattati – pozzetto di controllo C3;
 e mantenendo la richiesta per una deroga di 5000 mg/l per il punto di scarico:
 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati – pozzetto di controllo C1;
- ✓ preso atto della documentazione presentata, in particolare:
 - delle iniziative di risparmio idrico con recupero/riutilizzo delle acque reflue derivanti dalle acque di scarto dell'osmosi inversa previa installazione di un impianto di ritrattamento;
 - dell'ipotesi di mantenimento di un volume totale di acque reflue (sommatoria dei reflui trattati nel depuratore, delle acque reflue tecniche e delle acque di tipologia domestica) pari a circa 2.200 mc/giorno;
 - del volume di scarico complessivo in pubblica fognatura (acque reflue industriali da processo produttivo e domestiche) attualmente autorizzato pari a 1.200 mc/giorno;
 - della necessità di richiedere un volume massimo scaricabile di acque reflue industriali nel Rio Cassoletta di 1.100 mc/giorno;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle prescrizioni in precedenza espresse e così integrate:

- sono ammesse nella pubblica fognatura la miscela delle:
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le miscela delle acque reflue di natura industriale complessive che sono originate dalla unione di:
 - acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo e sottoposte a trattamento depurativo;
 - acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio;

per un volume complessivo di 1.200 mc/giorno.

Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, potrà essere oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto); questo gestore, infatti, sta effettuando una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile;

- le acque reflue di natura industriale complessive (originate dalla miscela tra i reflui da processo produttivo dopo trattamento depurativo e i reflui da processi tecnologici/di servizio) dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C1, prima dell'impianto di sollevamento che le convoglia nella pubblica fognatura, afferente all'impianto di depurazione di Anzola dell'Emilia - Capoluogo;
- le acque reflue di natura industriale originate dal processo produttivo, dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C2, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia;
- le acque reflue di natura industriale originate dagli impianti tecnologici e di servizio, dovranno essere campionabili in idoneo pozzetto di campionamento, identificato in cartografia con la sigla C3, prima della miscelazione con acque reflue di diversa tipologia.
- tali reflui dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione del parametro Cloruri che dovrà rispettare i valori limite in deroga sotto riportati:
 - 8000 mg/l pozzetto di controllo C2 - reflui tecnologici non trattati;
 - 5000 mg/l pozzetto di controllo C1 - miscela dei reflui tecnologici non trattati e reflui industriali depurati;

Le deroghe in precedenza espresse hanno una validità di 10 mesi dalla data dell'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 ottobre 2020; a far data dal 01/11/2020 tali deroghe si considerano decadute.

- il richiedente l'istanza dovrà trasmettere, al termine dei lavori, idonea comunicazione agli Enti.
 - il richiedente l'istanza dovrà dare comunicazione dell'avvio a regime dei vari sistemi di trattamento delle acque reflue produttive (biologico con filtrazione membrane, ozono, filtrazione carboni attivi);
 - il richiedente l'istanza dovrà, altresì, rendere disponibili gli aggiornamenti sullo stato d'avanzamento delle attività di risparmio idrico ipotizzate;
 - i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

⊗ È prescritta, relativamente ai sistemi di misura della portata ubicati nello stabilimento:

- MP1 – misuratore reflui industriali depurati in pubblica fognatura;
- MP2 – misuratore reflui tecnologici in pubblica fognatura;
- MP3 – misuratore reflui tecnologici in acque superficiali;
- MP4 - totalizzatore in pubblica fognatura;

l'installazione di idonea interfaccia che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi, di norma, nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.;

- la periferica sarà fornita da Hera S.p.A., mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;
- la Ditta dovrà installare tale interfaccia, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

⊗ È prescritta, relativamente ai pozzetti di campionamento e controllo denominati:

- C2 pozzetto di campionamento acque in uscita da WWTP;
- C3 pozzetto di campionamento acque reflue da impianti tecnologici;

l'installazione di un sistema di campionamento automatico del tipo refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico;

- la Ditta dovrà installare tale sistema di prelievo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2020.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa
comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via Giacomo Venturi n° 1-2

ALLEGATO D

matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

In seguito alla deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune di Valsamoggia con Prot. 6540 del 08/02/2018 e vista la richiesta di proroga per 1 ulteriore anno; considerato che non è stato espresso, da parte del Comune, nulla di ostativo alla concessione della proroga richiesta è autorizzato il seguente **scarico di acque reflue industriali recapitante in acque superficiali**:

Scarico n° 07 di acque reflue industriali costituite dalla quantità residua rispetto ai 1200 mc/giorno attualmente ammessi in pubblica fognatura nel punto di scarico 06 (vedi Allegato C al presente provvedimento di AUA) con recapito **in acque superficiali** (Scolo Cassoletta – Consorzio della Bonifica Renana – rif. parere idraulico favorevole Prot.307 del 11/01/2018).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche:

- due scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali (**punti di scarico 01 e 02** – vedi allegato B al presente provvedimento).
- tre immissioni (**punti di scarico n° 03, 04 e 05**) di **acque meteoriche di dilavamento** in acque superficiali per i quali si prende atto delle soluzioni progettuali adottare e delle considerazioni che hanno portato all'autovalutazione di escludere la necessità di adottare sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

Tali punti di scarico di acque meteoriche, dotati di valvole a saracinesca ad azionamento manuale, per i quali è stato acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica quale Ente Gestore del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

corpo idrico ricettore, risultano esenti da obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 art.113, della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006 viste le procedure di gestione adottate. Qualora durante l'esercizio si rilevassero problematiche nella gestione dell'impianto tale da creare pregiudizio alle acque del corpo idrico ricettore, potranno essere individuate prescrizioni relative a specifici trattamenti delle acque meteoriche.

- uno scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura (**punto di scarico 06** – vedi allegato C al presente provvedimento).

Prescrizioni

Per lo **scarico n° 07** si applicano le seguenti prescrizioni:

1. La durata di validità della deroga provvisoria allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali, viene prorogata di 1 anno rispetto alla data precedentemente fissata e pertanto è autorizzato fino al **30 ottobre 2020**.
2. la quantità di acque reflue industriali che deve essere scaricata in pubblica fognatura tramite il punto di scarico 06 è pari ad un massimo di 1200 mc/giorno. Tale valore, derivante da stime effettuate in base ai dati ad oggi disponibili, sarà oggetto di ridefinizione (in eccesso o in difetto) che Hera Spa, Gestore del Servizio Idrico Integrato, effettuerà entro il 31/12/2018 mediante specifica campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria ricettrice dello scarico al fine di validare il valore di portata massima ammissibile;
3. La **quantità massima** di acque reflue industriali, residue a quelle immesse nella pubblica fognatura tramite lo scarico 06, immesse un acque superficiali nel punto di **scarico 07** deve essere inferiore al **limite di 1000 mc/giorno**, con un ulteriore limite di **portata massima** ammissibile di **12,7 litri/sec**;
4. per motivi di sicurezza idraulica del territorio, lo scarico in acque superficiali dovrà essere interrotto al raggiungimento di una quota idraulica di 100 cm all'interno dello Scolo Cassoletta;
5. la realizzazione del manufatto di scarico è vincolata al preventivo ottenimento della specifica concessione consortile del Consorzio della Bonifica Renana che fisserà anche le relative prescrizioni costruttive ed idrauliche;
6. Lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 aL D.Lgs.152/2006 Parte Terza per scarichi in acque superficiali;
7. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - la rete fognaria aziendale e gli impianti ad essa connessi siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici (Planimetrie, particolari, relazioni tecniche) di riferimento del presente provvedimento;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- per il punto assunto per il controllo dello scarico e per le relative aree di pertinenza siano rispettare le norme di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro. In particolare si fa obbligo di considerare il luogo di sosta dove il personale incaricato svolgerà le operazioni connesse al prelievo di campioni come posto di lavoro;
- siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- il punto assunto per i prelievi di campioni di acqua di scarico (pozzetto finale dello scarico 07 - denominato C5) deve:
 - essere conforme allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975;
 - essere mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza, in posizione tale da garantire per tutto l'arco dell'anno lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, approntando, se necessario, gli opportuni accorgimenti quali, ad esempio, scalini. Gradini e corrimano, eliminazione di eventuali rovi o arbusti che ne limitassero l'accessibilità, in adempimento al comma 3 dell'art.101 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii;
 - essere dotato di botola riconoscibile e realizzata in materiale leggero, facilmente sollevabile, e mantenuto sempre pulito ed in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno;
 - essere mantenuto libero da materiali in lavorazione e/o rifiuti, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- la rete fognaria aziendale sia dotata di una valvola d'intercettazione da attivarsi in caso di eventuali sversamenti accidentali o emergenze;
- Le reti fognarie dedicate alla raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento non siano mai utilizzate per scaricare in acque superficiali acque reflue industriali, acque reflue domestiche o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche non contaminate, pertanto i relativi punti di immissione (punti n. 03, 04 e 05) si dovranno attivare solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche;
- all'interno dell'area dello stabilimento siano tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna, con particolare riferimento alla rete di raccolte delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne;
- i rifiuti siano depositati, recuperati o smaltiti come disposto dalla vigente normativa in materia, senza creare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- gli scarichi e le immissioni in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
 - siano effettuati, da parte di tecnico abilitati, iscritto ad Ordine, Albo o Collegio professionale competente in materia, autocontrolli a cadenza almeno semestrale sulle caratteristiche delle acque reflue scaricate, eseguiti mediante analisi di campioni di acqua di scarico prelevati dal pozzetto d'ispezione C5 con le modalità stabilite dal D.Lgs.152/2006 Parte Terza e ss.mm.ii. Con riferimento o limiti di accettabilità prescritti per lo scarico dal presente provvedimento;
 - l'esito dell'attività di autocontrollo sia conservato presso lo stabilimento e reso disponibile a richiesta degli organi di vigilanza;
 - sia comunicata, con un anticipo di almeno quindici giorni, la data di messa in esercizio dello scarico 07 tramite specifica comunicazione di PEC indirizzata ad ARPAE Sac di Bologna e ad ARPAE Distretto di Montagna, al fine di consentire la programmazione delle verifiche ispettive;
 - sia fornita la necessaria assistenza all'autorità ispettiva per lo svolgimento delle operazioni di ispezione, prelievo campioni, raccolta informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
 - In caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
 - al fine di consentire interventi di manutenzione con messi meccanici, sia mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia di larghezza di 5 metri esterna alla sponda del corpo idrico ricettore o al piede dell'argine dello stesso;
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 9. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Deroga provvisoria all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune di Valsamoggia con Prot. 6540 del 08/02/2018 (copia allegata in calce al presente Allegato D)
- Parere idraulico favorevole espresso dal Consorzio della Bonifica Renana con Prot. n. 307 del 11/01/2018 (copia allegata in calce al presente Allegato D)
- Elaborati tecnici matrice acque reflue allegati alla domanda di AUA.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di produzione di sigarette” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Emilia – Località Crespellano. Richiedente Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna spa (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 2250/2017). Rilascio di DEROGA all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 58240 del 18/11/2017 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, consistente nella 4° istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna spa (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 2250/2017) - il cui procedimento è già stato avviato ed è tutt'ora in corso;

Vista in particolare la richiesta riportata a pag. 28 della relazione tecnica che accompagna la suddetta istanza, finalizzata ad ottenere il rilascio di “... deroga da parte del Comune di Valsamoggia, per lo scarico di quota parte delle acque reflue industriali, non più solo in fognatura ma anche in acque superficiali ...”;

Preso atto che la suddetta richiesta di deroga è da intendersi riferita all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII) e deriva dal limite volumetrico fissato da Hera spa nell'ambito del precedente procedimento di AUA (già conclusosi con l'adozione da parte di ARPAE-SAC della Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4509 del 28/08/2017) dove con proprio parere del 21/08/2017 prot. 80873 ha anche prescritto che: “... sono ammesse nella pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque reflue di natura industriale (trattate dal depuratore aziendale e originate dagli impianti tecnologici e di servizio) originate”



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

dall'insediamento di Via Emilia in località Crespellano per un volume complessivo di soli 1.200 mc/giorno, rispetto a quanto richiesto (2.170 mc/giorno) ...”;

Considerato che la previsione della suddetta limitazione può essere stata ragionevolmente fissata, a titolo precauzionale, sia al fine di evitare eventuali sovraccarichi e/o criticità di portata dell'esistente reticolo fognario pubblico al quale la ditta richiedente è già allacciata sia al fine di evitare che l'eccessiva diluizione dei reflui fognari confluenti al depuratore pubblico possa ridurre l'efficacia depurativa di quest'ultimo;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII), approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il quale al 3° capoverso dell'art. 37 riporta espressamente che: *“Deroghe all'obbligo di allacciamento potranno altresì essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'allacciamento”;*

Considerato, in proposito, e ritenuto condivisibili le riflessioni indicate da ARPAE-ST mediante propria nota del 18/12/2017 PGBO 29055/2017 e precisamente:

“È innegabile che un eventuale diniego della deroga richiesta comporterebbe il divieto di scaricare i propri reflui in eccesso in corpo idrico ricettore diverso dalla pubblica fognatura e quindi esporrebbe l'Azienda a sostenere ingenti costi, derivanti dall'obbligo del loro smaltimento nel rispetto della disciplina sui rifiuti, oppure dal ridimensionamento delle linee produttive.

Questi costi non solo non sarebbero controbilanciati da concreti benefici ambientali, ma nell'ipotetico caso dello smaltimento come rifiuti addirittura produrrebbero un peggioramento dell'impatto dello stabilimento sul territorio circostante, a seguito dell'incremento del numero degli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti afferenti allo stabilimento stesso.”

Dato atto che, per approfondire meglio la necessità della deroga in argomento, con nota del 11/12/2017 prot. 61386 è stato convocato per il giorno 13/12/2017 alle ore 15,00 uno specifico incontro presso questo Comune al quale sono stati invitati ARPAE-ST, HERA spa e Consorzio della Bonifica Renana, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, ed al quale erano presenti i rappresentanti di tutti gli enti invitati;

Dato atto che, per dare un seguito formale al suddetto incontro, con nota del 14/12/2017 prot. 62144 è stato chiesto ad ARPAE-ST, HERA spa e Consorzio della Bonifica Renana anche un parere specifico in merito all'eventuale rilascio di deroga espressa all'allacciamento alla pubblica fognatura come richiesto a pag. 28 della relazione tecnica che accompagna la sopra indicata richiesta di modifica di AUA il cui procedimento è già stato avviato, è tutt'ora in corso ed è vincolato, ai fini istruttori, dal rilascio della deroga in argomento;

Considerato che, a tutt'oggi, relativamente al rilascio della deroga in argomento sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere di ARPAE-ST del 18/12/2017 prot. 29055, pervenuto in data 18/12/2017 prot. 62727, Favorevole *“al rilascio della deroga regolamentare richiesta, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

1. la quantità delle acque reflue industriali di scarico che potranno non essere immesse nella pubblica fognatura dovrà essere inferiore al limite di 1000 metri cubi giornalieri;
2. per lo scarico delle acque di cui al precedente punto 1) dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione unica ambientale;
3. la deroga in argomento dovrà avere la durata massima di 18 mesi dalla data di rilascio ed eventuale proroga di detto termine, opportunamente motivata, dovrà essere richiesta entro 90 giorni dalla scadenza.

- parere di HERA spa del 28/12/2017 prot. 124841, pervenuto in data 29/12/2017 prot. 64425, con il quale "si rimanda a quanto già espresso in sede di istruttoria di AUA, ovvero si conferma che allo stato attuale la ditta P. Morris, ad oggi già allacciata alla pubblica fognatura, è autorizzata allo scarico nella stessa per un quantitativo non superiore a 1.200 mc/giorno. Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, sarà oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto) entro il 31/12/2018; questo gestore, infatti, effettuerà una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile."

- parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana del 11/01/2018 prot. 307, pervenuto in data 12/01/2018 prot. 1789, Favorevole "... nella misura massima di circa 12,7 litri al sec., condizionato alle seguenti prescrizioni:

- per motivi precauzionali legati alla sicurezza idraulica del territorio, lo scarico dovrà essere interrotto al raggiungimento di una quota idraulica di 100 cm. all'interno dello Scolo Cassoletta;
- l'opera di scarico potrà essere realizzata solo dopo aver ottenuto specifica concessione da parte del ... omississ ... Consorzio di Bonifica;
- la qualità delle acque scaricate dovrà essere conforme ai limiti dettati dalla normativa vigente in materia."

Ritenuto pertanto che, sulla base delle argomentazioni e dei pareri sopra riportati, per la fattispecie in argomento ricorrono le condizioni che possono consentire il rilascio della deroga in argomento;

Visto quanto disposto dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII), con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 37;

Con il presente atto si dispone la

DEROGA

dall'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII), così come richiesto nella 4° istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avanzata dalla ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna spa (P.M.M.T.B.) - (Pratica SUAP n. 2250/2017) - il cui procedimento è già stato avviato ed è tutt'ora in corso, relativamente all'impianto sito in questo Comune in Via Emilia - Località Crespellano – **vincolando la validità del presente atto al rispetto delle seguenti prescrizioni:**



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

1) la quantità delle acque reflue industriali di scarico che potranno non essere immesse nella pubblica fognatura dovrà essere inferiore al limite di 1000 metri cubi giornalieri; In aggiunta a tale limite di quantità complessiva giornaliera, si prescrive anche un ulteriore limite di portata nella misura massima di circa 12,7 litri al sec.;

2) per motivi precauzionali legati alla sicurezza idraulica del territorio, lo scarico dovrà essere interrotto al raggiungimento di una quota idraulica di 100 cm. all'interno dello Scolo Cassoletta;

3) l'opera di scarico potrà essere realizzata solo dopo aver ottenuto specifica concessione da parte del Consorzio di Bonifica;

4) la qualità delle acque scaricate dovrà essere conforme ai limiti dettati dalla normativa vigente in materia;

5) per lo scarico delle acque di cui al precedente punto 1) dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione unica ambientale;

6) la durata del termine di validità del presente atto di deroga è fissato in 18 mesi a partire dalla data di rilascio ed eventuale proroga di detto termine, opportunamente motivata, dovrà essere richiesta entro 90 giorni dalla scadenza;

7) si conferma che allo stato attuale la ditta richiedente, ad oggi già allacciata alla pubblica fognatura, è autorizzata allo scarico nella stessa per un quantitativo non superiore a 1.200 mc/giorno. Tale valore, stimato sulla base dei dati ad oggi disponibili, sarà oggetto di ridefinizione (eventualmente anche in eccesso o in difetto) da parte di Hera spa, quale gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), entro il 31/12/2018; Infatti, Hera spa effettuerà una campagna di misurazione puntuale sulla rete fognaria in argomento atta a validare il valore di portata massima ammissibile.

Da ultimo, per chiarezza, si precisa che la presente deroga è riferita (con le suddette limitazioni e condizioni) unicamente alle sole acque reflue eccedenti il quantitativo già autorizzato a scaricare in pubblica fognatura mentre per le acque reflue già allacciate e già autorizzate a recapitare in pubblica fognatura permane l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Settore Difesa Idraulica ed Esercizio
Irrigazione - OM

Spett.le

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Posta Certificata

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**OGGETTO: Modifica sostanziale AUA Impresa Philip Morris & Technology Bologna
S.p.a., in Loc. Crespellano in Comune di Valsamoggia.
Scarico di acque industriali nello Scolo Cassoletta.
Parere Idraulico.**

In merito alla Vs. richiesta del 18/11/2017 registrata al ns. prot n° 10733 del 20/11/2017, ed alle successive integrazioni in merito all'oggetto registrate al ns. prot. al n° 11456 in data 11/12/2017, al n° 11642 in data 14/12/2017 e al n° 11842 in data 21/12/2017,

considerato che:

la modifica all'AUA prevede lo scarico di acque superficiali nella misura massima di circa 12,7 litri/sec nello Scolo Cassoletta

tale portata idraulica, in assenza di precipitazioni contemporanee, risulta ininfluente rispetto al regime idraulico del canale,

la stessa portata, in momenti contemporanei a precipitazioni meteoriche, risulterebbe influente solo a fronte di eventi estremi che impegnino totalmente la sezione idraulica del canale,

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole allo scarico di acque industriali nello scolo Cassoletta nella misura massima di circa 12,7 litri al sec., condizionato alle seguenti prescrizioni:

per motivi precauzionali legati alla sicurezza idraulica del territorio, lo scarico dovrà essere interrotto al raggiungimento di una quota idraulica di 100 cm all'interno dello Scolo Cassoletta

l'opera di scarico potrà essere realizzato solo dopo aver ottenuto specifica concessione da parte dello scrivente Consorzio di Bonifica,

la qualità delle acque scaricate dovrà essere conforme ai limiti dettati dalla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si potrà contattare il Geom. Osar Morisi (tel 3488722413)

Distinti saluti

OM. 

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)



Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: segreteria@bonificarenana.it

Aderente a:



Autorizzazione Unica Ambientale

PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa

comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via Giacomo Venturi n° 1-2

ALLEGATO E

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di “Valutazione previsionale di impatto acustico” presentata dalla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa e redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel marzo 2019.

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Valsamoggia (Prot.n° 3227 del 24/01/2020) riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con le prescrizioni che di seguito si riportano.

Prescrizioni

1. I livelli di rumorosità generati dall'impianto devono rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V “Prevalentemente industriali”.
2. Vista la modifica di impianto oggetto del presente atto NON è prescritta una verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali introdotte
3. Deve essere posta in essere e mantenuta efficiente apposita e ben visibile segnaletica verticale, attestante il divieto di utilizzo in orario notturno del parcheggio sul lato est dello stabilimento.
4. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.